

**LINEE DI INDIRIZZO
DELLA CAMERA REGIONALE DI
CONCILIAZIONE
(Approvate con Deliberazione del Consiglio
direttivo n. 1 del 24 luglio 2019)**

Art 1

Principi ispiratori della Camera di conciliazione

I principi ispiratori della Camera di conciliazione, volti ad allinearsi a quei principi ed ai metodi di risoluzione alternativa (ADR: *Alternative Dispute Resolution*) delle controversie, affermati dalla normativa comunitaria, sono:

l'indipendenza (il terzo, laddove presente, deve essere in posizione imparziale rispetto all'argomento discusso);

la trasparenza (le parti devono conoscere i limiti di competenza del terzo, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi ecc.);

il contraddittorio (le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni);

la legalità (il consumatore non deve essere privato delle garanzie assicurategli dalla legge);

l'efficacia (il consumatore deve poter agire da solo, cioè senza avvocato, i costi devono essere ridotti e la durata breve, il terzo deve attivarsi per il raggiungimento dell'accordo);

la libertà (la decisione proposta dal terzo è vincolante solo se accettata da ambo le parti);

la rappresentanza (le parti hanno diritto di essere rappresentate da altro soggetto, in qualunque fase della procedura).

Art 2

Codice etico

Tutti i componenti della Camera di conciliazione dovranno prendere visione, accettare ed attenersi al Codice Etico della Camera allegato alle presenti Linee di indirizzo di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**) oltre che rispondere ai più generali requisiti di onorabilità; indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Art 3

Avviso pubblico per la selezione dei conciliatori

1. I conciliatori sono selezionati ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 e 4 del Regolamento regionale tramite avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Istituto Carlo Jemolo. I criteri di selezione da indicare nell'avviso assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico e si traducono in requisiti di professionalità e di onorabilità.
2. I requisiti di professionalità prevedono:
 - a) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
 - b) l'aver svolto un percorso formativo minimo di cinquanta ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il ministero della giustizia (art. 17, n. 10/2010) nonché il possesso di una specifica formazione,

acquisita presso gli enti di formazione abilitati, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

- c) Ove ricorra la qualità di mediatore di diritto riservata ad avvocato che esercita la professione, nel curriculum l'interessato dovrà attestare, sotto la sua responsabilità, di essere formato in materia di mediazione e di mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico pratici a ciò finalizzati;
- d) Documentata esperienza professionale, scientifica o tecnica acquisita nelle materie di competenza della camera regionale di conciliazione.

3. I requisiti di onorabilità prevedono:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

4. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra e la conseguente inclusione del candidato nell'elenco dei conciliatori verrà effettuata da apposita commissione composta da un componente del Consiglio direttivo, da un rappresentante dell'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e da un rappresentante dell'Istituto degli Studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.

Art 4

Formazione specifica dei conciliatori.

I conciliatori potranno essere inseriti nell'elenco della Camera solo se in possesso della formazione come specificamente indicato nelle presenti Linee di indirizzo. Successivamente dovranno periodicamente aggiornare le loro competenze sui temi indicati al comma 2, lettere a e b, art. 1 del Regolamento regionale secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento dei lavori della Camera.

I conciliatori iscritti nell'elenco della Camera dovranno effettuare un percorso formativo permanente presso l'Istituto giuridici del Lazio "A.C. Jemolo". Le aree di interesse, la durata dei corsi di formazione e la individuazione dei docenti sarà effettuata con delibera del Consiglio direttivo della Camera di Conciliazione assunta d'intesa con l'Istituto A.C. Jemolo e l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione.

I mediatori che non seguiranno i corsi di aggiornamento saranno cancellati dall'Elenco dei conciliatori con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento dei lavori della Camera.

Art. 5

Indennità dei conciliatori

Ai conciliatori, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale, è riconosciuta, per ciascuna domanda trattata, un'indennità omnicomprensiva calcolata in base al valore della conciliazione.

L'importo di tale indennità, in caso di intervenuto accordo di conciliazione, può essere pari al massimo al 40% delle quote totali versate dalle parti alla Camera di conciliazione così come stabilite dalla tabella del Regolamento regionale.

Art 6

Criteri per l'assegnazione delle controversie ai conciliatori

L'assegnazione delle controversie avverrà a cura del Responsabile della Segreteria tecnica della Camera tra i conciliatori scelti tra quelli iscritti all'elenco dei conciliatori della Camera.

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile della Segreteria tecnica, sono da considerarsi di normale gestione, sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi conciliatori.

La Segreteria tecnica può stabilire ulteriori criteri predeterminati in relazione alla specifica competenza professionale del conciliatore. A tal fine, il Responsabile della Segreteria Tecnica, può provvedere a raggruppare, per macro categorie professionali, i conciliatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.).

Il Responsabile della Segreteria tecnica designa, ove trattasi di controversia che, secondo una attenta valutazione, presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia sul piano di applicazione delle tecniche di conciliazione) il conciliatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nell'elenco mantenendo fermo il criterio della turnazione in caso siano presenti più conciliatori di simile estrazione.

Art 7

Richieste inammissibili e ricusazione per "giustificati motivi"

Le richieste di istanza si reputano inammissibili secondo i seguenti criteri:

- a) inammissibilità per competenza territoriale;
- b) inammissibilità nei casi in cui l'oggetto della controversia non è riscontrabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a e b del Regolamento regionale.

La Camera, tramite la Segreteria tecnica, risponde entro tre giorni lavorativi nell'ipotesi lettera a); entro cinque giorni lavorativi nell'ipotesi lettera b).

Art 8

Numero dei conciliatori

Il numero massimo dei conciliatori ammessi nell'elenco è pari a cinquanta.

Art. 9

Aggiornamento dell'elenco dei conciliatori

Si procederà all'aggiornamento dell'Elenco dei conciliatori ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne rilevi l'opportunità tramite avviso pubblico così come stabilito dall'art. 3 delle presenti linee di indirizzo. Il

numero dei conciliatori iscritto non potrà in ogni caso superare il numero stabilito dall'art. 8 delle presenti Linee di indirizzo.

Art 10

Conservazione e riservatezza degli atti depositati dalle parti

Il procedimento di conciliazione è informato dal dovere di riservatezza, dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento di conciliazione e dal segreto professionale del conciliatore. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, avvocati, consulenti legali ed esperti e dal Conciliatore, è riservata e, con l'accordo delle parti, può essere verbalizzata. L'obbligo di privacy in particolare si estende a:

- a) qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti autonomamente dalla procedura di conciliazione;
- b) le proposte di transazione fatte da una qualsiasi delle parti durante il procedimento di conciliazione;
- c) i fatti narrati nel corso della procedura.

L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

- a) tutte le parti consentono a derogarvi;
- b) sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c) esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- d) esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico della Camera regionale di conciliazione, come pure il personale destinato alla Camera, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.

Né il conciliatore né il personale destinato alla Camera potranno essere considerati responsabili per qualsiasi atto od omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di conciliazione.

I dati raccolti dalla Camera regionale di Conciliazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. e verranno conservati per un massimo di cinque anni.

CODICE ETICO DELLA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI CONCILIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I conciliatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di conciliazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di conciliazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il conciliatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la conciliazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il conciliatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la conciliazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il conciliatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle proprie modalità di remunerazione.

1.4. Promozione dei servizi del conciliatore

I conciliatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del conciliatore o determinare un conflitto di interessi, il conciliatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione;
- il fatto che il conciliatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una o più parti.

In tali casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire la conciliazione solo se sia certo di poter condurre la conciliazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il conciliatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di conciliazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il conciliatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella conciliazione comprendano le caratteristiche del procedimento di conciliazione e il ruolo del conciliatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il conciliatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della conciliazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di conciliazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al conciliatore e alle parti.

L'accordo di conciliazione deve essere redatto per iscritto.

Il conciliatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il conciliatore il modo in cui la conciliazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole.

Se lo reputa opportuno, il conciliatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il conciliatore deve informare le parti, e può porre fine alla conciliazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al conciliatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del conciliatore per raggiungere tale valutazione; o
- il conciliatore concluda che la prosecuzione della conciliazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il conciliatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla conciliazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il conciliatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il conciliatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla conciliazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la conciliazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.



CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE

Qualsiasi informazione riservata comunicata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.